Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP19096 **Data: 17/12/2019**

A) Documenti si cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 07/12/2019 relativo all'incontro (14149) di Campionato Nazionale Maschile Italian HL disputatosi a Eishalle Brixen (BZ) il 06/12/2019 tra HC Falcons Brixen Bressanone (189) e Valdifiemme HC (418).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

alla squadra dell' **()** Incontro da RECUPERARE ai sensi dell'art. 8 delle N.O.F.A. Comuni 2019/2020.

Ammenda inflitta alla squadra dell' **H.c. Bressanone A.s.d.a. (189)** di € 300,00.- (trecento/00) ai sensi del combinato degli artt. 6A), lett.d) N.O.F.A. Comuni 2019/2020 e 24, n.3 del Regolamento di Giustizia .

D) Motivazione:

()

Il Giudice Sportivo

- esaminato il rapporto arbitrale dal quale emerge che:

1. al termine del periodo di riscaldamento delle due squadre che precedeva l'inizio della partita, il direttore di gara rilevava la rottura di una lastra in plexiglass posta a delimitazione del campo di gara che, in particolare, presentava un foro del diametro di circa 5-6 cm, nonché alcune crepe che prendevano origine dallo stesso foro;
2. l'arbitro chiedeva alla società ospitante di provvedere alla sostituzione della predetta lastra danneggiata, ma la stessa rispondeva di non essere in possesso del "pezzo di ricambio";
3. veniva tentata dagli addetti della società di casa una sommaria riparazione della rilevata rottura della lastra ma, constatata l'inadeguatezza della riparazione e quindi la sussistenza di un grave pericolo per l'incolumità degli atleti, il direttore di gara decideva di non fare disputare l'incontro;

- preso atto che in base alla normativa vigente, di fronte ad una situazione di irregolarità / impraticabilità del campo di gara, idonea ad impedire lo svolgimento dell'incontro, questo debba essere recuperato secondo la procedura prevista dall'art. 8) NOFA Comuni, nonostante l'inconveniente sia imputabile a negligenza della società ospitante, per avere essa violato l'obbligo di mantenere e garantire l'efficienza del campo e delle sue attrezzature (art.24, n.3 del Regolamento di Giustizia);
- ritenuto quindi che, al di là del recupero della partita non disputata, la società HC Falcon Brixen Bressanone debba essere sanzionata disciplinarmente con la comminazione dell'ammenda quantificabile nell'importo di €. 300,00.-(trecento/00).
- ciò premesso, visti gli artt. 6A), lett.b) e 8) delle N.O.F.A. Comuni 2019/2020

dispone

il **recupero** dell'incontro **HC Falcons Brixen Bressanone - Valdifiemme HC – Italian HL – gara del 06.12.2019 non disputata** per irregolarità / impraticabilità del campo di gara;

- visti gli artt. 6A), lett. d) delle N.O.F.A. Comuni 2019 – 2020 e 24, n.3 del Regolamento di Giustizia

infligge

alla società **HC Falcons Brixen Bressanone la sanzione disciplinare dell'ammenda di €. 300.00 (trecento/00).**

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra H.c. Bressanone A.s.d.a. (189).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi